



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28010
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO

DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

INDICE GENERALE

Titolo I - Disposizioni generali	Pag. 3
Art. 1 - 2 - 3 - 4	Pag. 3
Titolo II - Concessioni	Pag. 3
Art. 5	Pag. 3
Art. 6 - 7 - 8	Pag. 4
Titolo III - Lettura - Fatturazione - Pagamento	Pag. 4
Art. 9 - 10	Pag. 4
Art. 11 - 12 - 13 - 14	Pag. 5
Titolo IV - Contatore	Pag. 6
Art. 15 - 16 - 17 - 18 - 19	Pag. 6
Titolo V - Allacciamento	Pag. 7
Art. 20 - 21 - 22 - 23	Pag. 7
Art. 24 - 25 - 26	Pag. 8
Titolo VI - Disposizioni finali	Pag. 8
Art. 27	Pag. 8
Art. 28 - 29	Pag. 9

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

1. Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base alla vigenti norme per l'assunzione diretta dei servizi pubblici.

2. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'Acquedotto Comunale sono previste nel presente Regolamento.

ART. 2

1. L'acqua potabile verrà in primo luogo distribuita per uso potabile, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi, riservandosi il Comune il diritto di sospendere o limitare la fornitura in qualsiasi momento lo ritenesse indispensabile.

2. (1) L'utilizzo dell'acciamento per scopi diversi dall' "Uso potabile" dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

ART. 3

1. Nessun indennizzo sarà dovuto agli Utenti per l'interruzione di distribuzione di acqua dovuta a riparazione od a distruzione, anche nel caso in cui si dovesse sospendere l'erogazione dell'acqua per ridurre la quantità o la pressione.

ART. 4

1. Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo predisposto dal Comune, nel quale dovranno risultare le generalità e la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero civico ed il proprietario dell'immobile.

2. Ove il richiedente non sia il proprietario dello stabile, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

3. Se per servire l'Utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente, contestualmente alla domanda di concessione, dovrà fornire il nulla osta scritto del proprietario del terreno per servitù d'acquedotto.

TITOLO II CONCESSIONE

ART. 5

1. Ogni contratto di abbonamento verrà redatto in doppio originale e vi si intenderanno aggiunte tutte le disposizioni del presente Regolamento, il quale sarà considerato come facente parte integrante del contratto medesimo.

(1) Il 2° comma dell'art. 2 è stato introdotto con deliberazione di C.C. n° 17 del 20-06-96

2. Tutte le spese inerenti al contratto e così quelle di quietanza dei pagamenti saranno ad esclusivo carico dell'Utente.

ART. 6

1. La durata di ogni concessione non potrà essere minore di un anno e decorrerà dal semestre immediatamente successivo a quello di stipulazione del contratto.

2. L'acqua consumata prima dell'inizio del semestre sarà interamente pagata a prezzo di tariffa.

3. Terminato il contratto, esso si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, se tre mesi prima della scadenza non sarà intervenuta disdetta per iscritto da parte dell'Utente, o da parte del Comune.

ART. 7

1. Le persone che acquisteranno o prenderanno in affitto edifici ove si trovano installati impianti di erogazione dell'acqua potabile, dovranno rivolgersi preventivamente agli Uffici del Comune per assicurarsi che nulla osti alla continuazione o alla riattivazione dell'erogazione.

ART. 8

1. In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile ad altri, il precedente proprietario non sarà prosciolto dai suoi impegni verso il Comune se non quando il suo successore avrà esplicitamente assunto per proprio conto l'onere della concessione, con tutti gli obblighi inerenti.

2. Ciò senza pregiudizio del diritto che il Comune può esercitare contro il nuovo proprietario per l'acqua usata durante il periodo in cui non sia stata formalizzata la sua posizione di Utente.

TITOLO III

LETTURA - FATTURAZIONE - PAGAMENTO

ART. 9

1. La distribuzione dell'acqua viene fatta unicamente a contatore, al prezzo fissato periodicamente dal Comune in base ai mc. consumati.

2. E' stabilito, però, che quand'anche la quantità d'acqua consumata in un anno risultasse inferiore a 50 (cinquanta) mc., l'Utente dovrà pagare l'importo corrispondente a tale quantitativo, che costituisce pertanto un minimo fisso. (7) In adempimento alla deliberazione CIPE 52/2001, a decorrere dall'anno 2002 si procede gradualmente all'eliminazione di tale minimo. Nel corso del 2002 si riduce di 30 mc. Nel corso dell'anno 2003 si elimina completamente.

ART. 10

1. Il controllo del consumo sul contatore sarà fatto almeno una volta all'anno da personale appositamente incaricato dal Comune.

(7) Periodo aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 01-03-2002

ART. 11

1. Il prezzo per la concessione dell'acqua potabile viene stabilito in base a tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale, soggette a periodiche revisioni.

ART. 12

1. Il Comune provvederà alla fatturazione a periodi annuali, salvo che la Giunta Comunale con la deliberazione di determinazione e di revisione delle tariffe non stabilisca periodi diversi.

2. In ogni bolletta, verrà esposto il consumo riscontrato durante l'anno specificato, oppure i mc. consumati nell'anno precedente, salvo conguaglio dopo l'effettuazione della lettura nel successivo anno.

ART. 13

1. Il pagamento delle bollette dovrà essere eseguito mediante bollettino di c/c postale intestato al Comune di Barengo, entro i primi quindici giorni dalla data di scadenza indicata sulla bolletta stessa.

ART. 14

1.(6) Sulle somme dovute dai contribuenti maturano gli interessi dal giorno successivo alla scadenza del pagamento.

2.(6) Gli interessi sono fissati in misura pari al saggio legale con maturazione per ogni semestre compiuto, salvo che la legge non stabilisca una misura più favorevole per i contribuenti.

3.(6) Il Comune è autorizzato a riscuotere gli importi per interessi, di cui ai commi precedenti, con bolletta successiva, senza l'osservanza di alcuna modalità.

4. L'Amministrazione Comunale, in caso di mancato pagamento, si riserva la facoltà di emettere ingiunzione ai sensi del T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

5.(5) Sarà possibile effettuare la sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile a condizione che esistano nel territorio comunale fonti di approvvigionamento ragionevolmente ed abitualmente accessibili agli utenti.

In caso contrario, il Comune dovrà comunque assicurare all'utente una quantità tale di acqua potabile/giorno necessaria per gli usi di sopravvivenza in senso alimentare e per le indispensabili abluzioni igieniche.

(6) I commi 1-2-3 dell'art. 14 che così recitavano "1. Trascorso il termine utile per il pagamento della bolletta, sarà applicata una penalità del 6% (seipercento) sull'importo complessivo della bolletta per i pagamenti che avverranno nei successivi quindici giorni.

2. Decorso tale termine e persistendo la morosità, ferma restando la facoltà del Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua previo avviso da inviare all'Utente con lettera "Raccomandata", verrà applicato l'interesse di mora commisurato al tasso ufficiale di sconto per ogni mese di morosità, con arrotondamento al mese dei periodi superiori a quindici giorni e senza conteggiare i periodi inferiori.

3. Il Comune è autorizzato a riscuotere gli importi per eventuali penalità ed interessi di cui ai precedenti commi, con la bolletta successiva, senza l'osservanza di alcuna modalità."

sono stati modificati come sopra indicato con deliberazione di C.C. n° 5 del 26-02-2001

(5) Il 5° comma dell'art. 14 è stato introdotto con deliberazione di C.C. n° 14 del 13-06-1997

TITOLO IV

CONTATORE

ART. 15

1. Il contatore d'acqua sarà fornito esclusivamente dal Comune e dato in locazione agli Utenti mediante il pagamento di un canone annuale che verrà conteggiato sulla bolletta di consumo.

2. Le tariffe per i noli del contatore saranno fissate con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 16

1. Il Comune si riserva la facoltà di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore.

2. Il contatore sarà posto in opera con tutte le cautele necessarie per garantire che il medesimo non possa essere manomesso, e l'Utente sarà sempre responsabile dei sigilli applicati, la cui rottura darà luogo ad ogni azione di legge.

ART. 17

1. Il Comune si riserva la facoltà di adottare a spese dell'Utente o di far adottare dall'Utente stesso misure atte a garantire che il contatore non subisca manomissioni, ricorrendo anche all'installazione di cassette murate e piombate con sigillo.

ART. 18

1. In caso di arresto o comunque di difettoso funzionamento del contatore, l'Utente dovrà segnalare subito il fatto al Comune, che effettuerà, quindi, la valutazione del consumo di acqua in base ai consumi verificatisi nel periodo corrispondente dell'anno precedente.

2. Se l'Utente non provvede alla segnalazione e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato del Comune all'atto della verifica periodica, il Comune potrà addebitare un consumo pari al massimo annuale verificatosi nell'ultimo biennio, con una maggiorazione del 30% (trentapercento) quando risulti che il mancato funzionamento del contatore è dovuto a guasto imputabile, anche a titolo di colpa, all'Utente.

ART. 19

1. Il Comune è autorizzato a verificare, ogni qualvolta lo reputi opportuno, i contatori installati presso gli Utenti.

2. Gli stessi avranno a loro volta il diritto di richiedere la verifica quando le indicazioni del contatore diano luogo a fondati dubbi sulla loro attendibilità.

3. Gli eventuali reclami non daranno diritto agli Utenti di differire i pagamenti.

4. Si conviene che una differenza del 5% (cinquepercento) in più o in meno del misuratore, dovrà considerarsi come compatibile con il grado di precisione dell'apparecchio e non potrà quindi dare mai motivo di reclamo, né da parte dell'Utente, né da parte del Comune.

5. Se dalla verifica del contatore risulterà che esso è esatto e la stessa sia stata richiesta dall'Utente, questi sottostará alle spese occorse per il controllo. Detta somma verrà determinata in modo forfetario dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

TITOLO V

ALLACCIAMENTO

ART. 20

1. La scelta, fornitura e messa in opera di tubazioni, strettoie, rubinetti ed ogni altro congegno necessario per portare l'acqua della condotta principale stradale all'apparecchio di misura saranno eseguite dall'Utente sotto la vigilanza e direzione del Comune, e rimarranno di proprietà Comunale.

Le opere di scavo, reinterro, muratura, ecc. che si renderanno necessarie per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, saranno a carico dell'Utente, il quale potrà anche avvalersi di ditte di propria scelta e fiducia, fermo restando che tali opere verranno eseguite sotto la vigilanza e direzione del Comune.

2.(2) E' fatto divieto di utilizzare materiali ferrosi per allacciamenti privati, si prescrive l'utilizzo di materiali che non alterino le caratteristiche chimiche-fisiche-biologiche ed organolettiche dell'acqua attinta.

3.(2) L'utente, a sue spese, dovrà installare, a monte del contatore, una idonea apparecchiatura automatica atta ad impedire il ritorno dell'acqua già consegnata all'utente stesso (Valvola antiriflusso).

4.(2) Tutti i nuovi allacciamenti dovranno essere effettuati nel rispetto del presente regolamento; per gli allacciamenti già in uso sarà disposto gradualmente l'adeguamento.

ART. 21

1. Per ogni derivazione di acqua l'Utente, all'atto della presentazione della domanda di concessione, dovrà corrispondere al Comune un diritto fisso, determinato con apposita deliberazione della Giunta comunale, a titolo di rimborso forfetario delle spese amministrative, di assistenza tecnica e di vigilanza che l'Amministrazione dovrà sostenere per l'attivazione del punto di distribuzione.

ART. 22

1. La manutenzione e la riparazione delle opere di derivazione dalla condotta principale al confine della proprietà privata saranno eseguite a spese del Comune.

ART. 23

1. Le condutture private poste dopo il confine della proprietà privata, saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'Utente.

(2) I commi 2° - 3° e 4° dell'art. 20 sono stati introdotti con deliberazione di C.C. n° 17 del 20-06-96.

1. Il Comune si riserva perciò il diritto di verificare, in ogni momento, lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.

ART. 24

1. L'Utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo, ecc., di quella parte di presa che è nella sua proprietà.

2.E' stretto obbligo dell'Utente di avvisare subito il Comune dei guasti che riscontrerà nella sua condotta, sotto pena del risarcimento dei danni che ne potessero derivare tanto all'Acquedotto, quanto a terzi.

ART. 25

1.Ogni Utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri Utenti.

2.Quando una proprietà viene ad essere frazionata, dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con prese separate dalla tubazione stradale.

3.(3) Nel caso in cui l'utente attinga acqua dal pozzo privato la rete di distribuzione della stessa dovrà essere strutturata in modo tale che sia impossibile la connessione tra rete privata e comunale. Le due reti, privata e di derivazione dall'acquedotto comunale, dovranno essere distinte e facilmente individuabili.

ART. 26

1.E' rigorosamente proibito all'Utente di innestare o lasciare innestare sopra la sua diramazione e prima del contatore alcuna presa d'acqua a favore proprio o di terzi, come pure di aumentare con fronde a proprio o ad altrui profitto la quantità di acqua concessa, sotto pena di incorrere nelle disposizioni previste dalla legge.

2.(4) E' inoltre proibito collegare impianti privati all'Acquedotto comunale. L'installazione di autoclavi e/o serbatoi direttamente sollegati all'acquedotto comunale è proibita. Eventuali eccezionali e motivate deroghe saranno valutate dal Comune.

3.In tali casi il Comune si riserva il diritto di rivalsa per i maggiori danni o spese, nonché quello di sospendere l'erogazione d'acqua, senza obbligo di darne preavviso.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

1.Le infrazioni al presente regolamento, constatate da personale del Comune, porteranno senz'altro alla facoltà di annullare i contratti di fornitura, senza pregiudizio delle azioni per danni e interessi a termine di legge.

(3) Il 3° comma dell'art. 25 è stato introdotto con deliberazione di C.C. n° 17 del 20-06-96.

(4) Il 2° comma dell'art. 26 che recitava "E' inoltre proibito collegare impianti privati all'Acquedotto comunale" è stato così modificato con deliberazione di C.C. n° 17 del 20-06-96.

ART. 28

1.Nel caso di contestazione tra privati ed il Comune, saranno osservate le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 29

1.Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, potrà in ogni tempo apportare al presente Regolamento tutte le modifiche ed integrazioni che riterrà necessarie ed opportune.

Il presente Regolamento venne

1) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° **35** in data **25-09-1995** divenuta esecutiva il **25-10-1995**.

Pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 07-11-1995 al 21-11-1995.

2) variato con deliberazione di Consiglio Comunale n° **17** in data **20-06-1996**, esecutiva il **30-07-1996**, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 06-07-1996 senza opposizioni.

3) integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n° **14** del **13-06-1997**, esecutiva il **17-07-1997**, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16-06-1997, senza opposizioni.

4) modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° **5** del **26-02-2001**, esecutiva il **03-04-2001**, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 28-04-2001, senza opposizioni.

5) variato con deliberazione di Consiglio Comunale n° **5** in data **01-03-2002**, esecutiva il **16-03-2002**, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 06-03-2002 senza opposizioni.

Venne inoltre ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal **22-03-2002** al **05-04-2002**

IL SINDACO
(Rosario Sciammetta)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Curti Dr Mariella)